



STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Via Faustino Tanara n. 5 – 43121 Parma

Giuseppe Zambello
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Paolo Cuccu
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Alessandro Zambello
Dottore Commercialista

Monica Ortalli
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Matteo Poli
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Alla Spett.le clientela

CIRCOLARE DECRETO FISCALE 2018

Il D.L. 23.10.2018 n. 119, pubblicato in G.U. il 24.10.2018 e in corso di conversione, ha introdotto diverse modalità di definizione delle pendenze tributarie.

Sono state apportate inoltre modifiche alla disciplina sulla fatturazione e registrazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA.

Segnaliamo che le disposizioni contenute nel presente Decreto, pur avendo forza di legge, potranno essere oggetto di modifiche in sede di stesura della Legge di conversione.

Indice:

- 1. DEFINIZIONE DELLE PENDENZE TRIBUTARIE**
 - 1.1 Definizione dei processi verbali di constatazione**
 - 1.2 Definizione degli inviti al contraddittorio**
 - 1.3 Definizione degli accertamenti con adesione**
 - 1.4 Definizione degli accertamenti**
 - 1.5 Rottamazione dei ruoli**
 - 1.6 Definizione delle liti pendenti**
 - 1.7 Dichiarazione integrativa speciale**
- 2. NOVITA' IN TEMA DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE IVA**

1. DEFINIZIONE DELLE PENDENZE TRIBUTARIE

- Il DL 23.10.2018 n. 119, in corso di conversione, ha introdotto diverse modalità di definizione delle pendenze tributarie, che, per la quasi totalità, si caratterizzano per comportare lo stralcio di sanzioni e interessi, ma non del debito d'imposta.
- **Un'eccezione riguarda i singoli debiti di importo residuo di valore sino a 1.000,00 euro consegnati dal 2000 al 2010, affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A. (art. 4 del DL 119/2018), che sono annullati di diritto.**
- In tutti i casi sopra citati è escluso il pagamento tramite compensazione orizzontale ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, mentre è sempre ammesso il pagamento rateale.

1.1 *Definizione dei processi verbali di constatazione*

Notifica degli atti	I processi verbali di constatazione consegnati o notificati al contribuente entro il 24.10.2018, possono essere definiti, con stralcio di sanzioni e interessi, aderendo interamente ai rilievi formulati nei verbali e versando per intero le relative maggiori imposte (art. 1 del DL 119/2018).
Imposte definibili	Le imposte definibili sono: le imposte sui redditi, i contributi previdenziali, le ritenute, l'IVA, l'IRAP, l'IVIE e l'IVAFE. Anche i soci di società di persone e di società di capitali che hanno esercitato l'opzione per la trasparenza fiscale possono fruire della definizione in oggetto, sempre aderendo interamente i rilievi dei verificatori.
Modalità di adesione e pagamento degli importi	L'adesione avverrà mediante dichiarazione da presentare entro il 31.5.2019, utilizzando gli specifici modelli che verranno approvati dall'Agenzia delle Entrate. La prima rata o la totalità degli importi dovuti vanno pagati entro il 31.5.2019. Il piano di dilazione prevede un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Esclusione della possibilità di utilizzo delle perdite fiscali	Nell'ambito della dichiarazione da rendere per aderire alla definizione, i maggiori redditi definiti non potranno essere, parzialmente o per intero, compensati mediante utilizzo di perdite fiscali.

1.2 *Definizione degli inviti al contraddittorio*

Notifica degli atti	Gli inviti al contraddittorio, di cui agli artt. 5 e 11 del DLgs. 218/97, notificati entro il 24.10.2018 possono essere definiti entro il 23.11.2018 accettando per intero i rilievi ivi contenuti (art. 2 del DL 119/2018).
Imposte definibili	Deve trattarsi dei soli inviti strumentali all'adesione (comprensivi di imposte, sanzioni, e interessi), in quanto ogni altro atto istruttorio (questionari, inviti a

	comparire, ordini di esibizione, accessi) è a questi fini irrilevante.
Modalità di adesione e pagamento degli importi	Entro il 23.11.2018 occorre quindi pagare la prima rata o tutte le somme, con stralcio di sanzioni e interessi. Il piano di dilazione può prevedere un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Decadenza dal beneficio	Se le somme totali o la prima rata non vengono pagate, verrà emesso l'avviso di accertamento, che, in assenza di indicazioni contrarie, potrà essere impugnato. Non sembra preclusa la possibilità di stipulare l'adesione, previo accordo con l'Ufficio.

1.3 Definizione degli accertamenti con adesione

Notifica degli atti	Gli atti di accertamento con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018 possono essere definiti entro il 13.11.2018 (Art. 2 DL 119/2018), operando quindi il termine di 20 giorni entro cui le somme, ordinariamente, vanno pagate sottoscritto l'atto.
Imposte definibili	Tale accordo può riguardare le imposte sui redditi, l'IVA, l'IRAP o le imposte d'atto (registro, successioni, ipotecarie e catastali).
Modalità di adesione e pagamento degli importi	Entro il 13.11.2018 occorre quindi pagare la prima rata o tutte le somme, con stralcio di sanzioni e interessi. Il piano di dilazione può prevedere un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Esclusioni	Nel caso in cui il contribuente abbia sottoscritto l'adesione e abbia perfezionato l'accordo pagando tutte le somme o la prima rata, è fuori dalla definizione. Nella sanatoria non rientrano gli atti relativi alla <i>voluntary disclosure</i> .

1.4 Definizione degli accertamenti

Notifica degli atti	Gli avvisi di accertamento, di liquidazione, di recupero dei crediti d'imposta notificati entro il 24.10.2018, non impugnati entro la medesima data e i cui termini di impugnazione sono ancora pendenti, possono essere definiti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (entro dunque il 23.11.2018).
Imposte definibili	La definizione degli accertamenti si ottiene mediante l'accettazione della totalità dei rilievi e del pagamento per intero delle imposte con il conseguente stralcio per intero di sanzioni, interessi e accessori.

Modalità di adesione e pagamento degli importi	Entro il 23.11.2018 occorre quindi pagare la prima rata o tutte le somme, con stralcio di sanzioni e interessi (per le modalità potrà esserci un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate). Il piano di dilazione può prevedere un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Esclusioni	Restano esclusi da questa definizione gli avvisi bonari, le cartelle di pagamento e gli atti di contestazione/irrogazione di sole sanzioni.

1.5 Rottamazione dei ruoli

Notifica degli atti	È prevista una rottamazione dei ruoli per i carichi affidati ad Agenzia Entrate – Riscossione (o Riscossione Sicilia S.p.A.) dal 2000 al 2017, avente come beneficio lo stralcio delle sanzioni tributarie/contributive e degli interessi di mora dell’art. 30 del DPR 602/73, con domanda da presentare entro il 30.4.2019 (art. 3 del DL 119/2018).
Imposte definibili	Sono definibili tutti i ruoli consegnati agli agenti della riscossione, con le tassative esclusioni elencate nella norma. Ad esempio, non rientrano nella rottamazione le entrate locali (IMU, TARSU, ecc.), contributi previdenziali, se riscosse in proprio dagli enti creditori, o tramite affidamento ai propri concessionari.
Modalità di adesione e pagamento degli importi	Gli importi possono essere dilazionati in 5 anni (scadenza della prima o unica rata 31.7.2019) e rientrano anche i ruoli soggetti a contestazione giudiziale. Se, con riferimento alla precedente rottamazione, nella domanda presentata entro il 15.5.2018 era stata esercitata l’opzione per il pagamento in unica soluzione (entro il 31.7.2018 oppure entro il 31.10.2018), l’unico beneficio consiste nella postergazione del termine di versamento al 7.12.2018.
Precedenti rottamazioni	I soggetti che hanno fruito delle precedenti rottamazioni dei ruoli, la cui domanda scadeva il 15.5.2018, con rate in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018, devono, per poter ridilazionare il restante debito in cinque anni, pagare le menzionate rate entro il 7.12.2018 in un’unica soluzione.

1.6 Definizione delle liti pendenti

Notifica degli atti	<p>La definizione delle liti pendenti, ai sensi dell’art. 6 del DL 119/2018, concerne le entrate rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.</p> <p>In merito ai benefici della definizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ se l’Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in primo grado, è dovuto il 50% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi; ✓ se l’Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in secondo grado (a prescindere dal fatto che in primo grado abbia vinto o perso), è dovuto il
----------------------------	---

	<p>20% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi;</p> <p>✓ se il processo pende in primo grado o in sede di rinvio o sono pendenti i termini per la riassunzione in rinvio, oppure c'è stata soccombenza del contribuente (indipendentemente dal grado di giudizio), sono dovute tutte le imposte e il beneficio consiste nello stralcio di sanzioni e interessi.</p>
Imposte definibili	<p>Sono escluse dalla definizione le liti relative a tutti i tributi gestiti da enti diversi dall'Agenzia delle Entrate, come quelli relativi a contributi previdenziali e assistenziali (che, comunque, rientrano nella giurisdizione ordinaria e non tributaria). Del pari, sono esclusi i processi su atti di recupero di aiuti di Stato e su risorse proprie dell'Unione europea, inclusa l'IVA all'importazione.</p>
Modalità di adesione e pagamento degli importi	<p>Per definire la lite occorre presentare apposita domanda entro il 31.5.2019, mediante modello che verrà approvato dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Entro la medesima data del 31.5.2019 bisogna corrispondere tutte le somme dovute o la prima rata, e la liquidazione, presumibilmente, avverrà ad opera del contribuente. Potranno essere dedotti eventuali somme già corrisposte in pendenza di giudizio.</p>
Requisiti per la definizione	<p>Per poter definire la lite, occorre che, entro il 24.10.2018, il contribuente abbia notificato il ricorso introduttivo di primo grado all'Agenzia delle Entrate (si fa riferimento alla data di notifica) e che, nel momento di presentazione della domanda, non si sia ancora formato il giudicato.</p>

1.7 Dichiarazione integrativa speciale

Ambito soggettivo	<p>Il contribuente può correggere errori od omissioni integrando le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31.10.2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'IRAP e dell'IVA. Dal dettato normativo non sembrerebbe possibile sanare violazioni relative alle dichiarazioni dell'anno 2016, presentate oltre il 31.10.2017. (Art. 9 DL 119/2018).</p>
Limiti quantitativi	<p>L'integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo, ai fini delle imposte di cui al precedente periodo e comunque di non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato. Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo (Art. 9 DL 119/2018).</p>
Casi esemplificativi	<p>Caso 1: il contribuente che ha dichiarato una base imponibile originaria pari a 1.000.000,00 di euro dovrebbe poter integrare fino a 100.000,00 euro; il limite di 100.000,00 euro impedisce l'integrazione fino al 30%.</p> <p>Caso 2: il contribuente, invece, che ha dichiarato una base imponibile originaria di 150.000,00 euro potrà integrare fino a 45.000,00 euro; in quanto il 30% corrisponde ad un importo inferiore al limite massimo integrabile di 100.000,00 euro.</p>

<p>Limitazioni all'accesso alla dichiarazione integrativa speciale</p>	<p>La dichiarazione integrativa speciale non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni e agevolazioni non richieste in precedenza.</p> <p>La dichiarazione integrativa speciale <u>non</u> può essere presentata dai contribuenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ che, anche solo per una delle annualità dal 2013 al 2016, hanno omesso di presentare le dichiarazioni fiscali; ✓ nei cui confronti sono iniziate attività di controllo o di accertamento di natura fiscale o penale; ✓ che intendano servirsene per far emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dai confini dello Stato (è inibito sanare le violazioni relative al quadro RW).
<p>Procedura di presentazione e versamenti</p>	<p>Per integrare gli imponibili il contribuente dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ inviare entro il 31.5.2019 una dichiarazione integrativa per uno o più periodi d'imposta per i quali non siano scaduti i termini per l'accertamento; ✓ pagare le imposte sostitutive in unica soluzione entro il 31.7.2019, o in dieci rate semestrali di pari importo con pagamento della prima rata entro il 30.9.2019. Il pagamento non può essere effettuato tramite compensazione con crediti disponibili. <p>Nella dichiarazione integrativa, eventuali perdite pregresse non possono essere scomutate dai maggiori imponibili dichiarati.</p>
<p>Benefici e copertura penale e fiscale</p>	<p>Sul maggior imponibile integrato e per ciascun anno d'imposta si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ un'imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile integrato ai fini IRES o IRPEF un'aliquota pari al 20% ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dei contributi previdenziali e dell'IRAP; ✓ un'imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un'aliquota del 20%; ✓ un'aliquota media per l'IVA o, se questa non è determinabile, l'aliquota ordinaria. <p>Oltre il pagamento di tali imposte sostitutive, non si applicano sanzioni, interessi e altri oneri accessori.</p> <p>La dichiarazione integrativa speciale non esclude la perseguibilità di eventuali reati, tributari e non, che dovessero emergere a seguito dei maggiori imponibili dichiarati.</p> <p>Non è prevista nessuna inibizione per le attività di controllo e di accertamento relative sia alle annualità oggetto dell'integrativa, sia alle specifiche violazioni sanate con la medesima.</p>

2. NOVITA' IN TEMA DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE AI FINI IVA

Obbligo di fatturazione elettronica – ambito soggettivo	<p>L'art. 15 del DL 119/2018 modifica l'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, eliminando il riferimento ai soggetti passivi identificati ai fini IVA in Italia.</p> <p>Peraltro, il chiarimento era stato già fornito in via di prassi con la circ. Agenzia delle Entrate 2.7.2018 n. 13.</p> <p>Di conseguenza, sono esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti non residenti che si siano identificati direttamente ai fini IVA in Italia ovvero per il tramite di un rappresentante IVA. Resta in ogni caso ferma la facoltà per tali soggetti di emettere fattura elettronica.</p>
Obbligo di fatturazione elettronica - Regime sanzionatorio transitorio per il primo semestre 2018	<p>In relazione all'obbligo di fatturazione elettronica, l'art. 10 del DL 119/2018 definisce nuove misure che consentono di limitare i possibili effetti negativi conseguenti a ritardi nell'adeguamento dei sistemi informatici.</p> <p>Per il primo semestre del 2019:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ non si applica la sanzione di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97 (dal 90% al 180% dell'IVA esposta in fattura, da 250 a 2.000 Euro in caso non sia dovuta IVA), se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine previsto dall'art. 21 del DPR 633/72 (la fattura deve essere emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione), ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale);✓ si applica la riduzione dell'80% della sanzione di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97 (dal 90% al 180% dell'IVA esposta in fattura, da 250 a 2.000 Euro in caso non sia dovuta IVA), se la fattura viene emessa oltre il termine previsto dall'art. 21 del DPR 633/72 (la fattura deve essere emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione), ma entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA del periodo successivo.
Modifica dei termini di emissione e di registrazione delle fatture attive	<p>L'art. 11 del DL 119/2018 modifica l'art. 21 co. 4 del DPR 633/72 stabilendo che, a decorrere dall'1.7.2019, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione.</p> <p>Si precisa che il differimento del termine di emissione non muta il momento di esigibilità dell'imposta, né i termini per la conseguente liquidazione.</p> <p>In caso di emissione della fattura entro i 10 giorni successivi all'effettuazione dell'operazione, nel documento occorrerà indicare specificamente la data di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, in quanto diversa dalla data di emissione. Eventuali ritardi, saranno soggetti alle ordinarie sanzioni, senza possibilità di riduzioni (come è invece previsto per il primo semestre 2019).</p> <p>L'art. 12 del DL 119/2018 modifica i termini di registrazione delle fatture emesse, le quali dovranno essere annotate non più entro 15 giorni dall'emissione, bensì entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, e con riferimento al medesimo mese, nell'ordine della loro numerazione.</p>

<p>Modifica delle modalità di registrazione e numerazione delle fatture d'acquisto</p>	<p>L'art. 13 del DL 119/2018 abolisce l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali ricevute (l'adempimento risulta peraltro assolto, in via automatica, per le fatture elettroniche che siano inviate tramite il Sistema di Interscambio).</p> <p>Viene dunque modificato l'art. 25 co. 1 del DPR 633/72 che, nella sua nuova stesura, prevede esclusivamente che il soggetto passivo annoti sul registro degli acquisti le fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa arte o professione, ivi comprese quelle emesse ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 633/72.</p>
<p>Imputazione dell'imposta detraibile nelle liquidazioni iva</p>	<p>L'art. 14 del DL 119/2018 modifica l'art. 1 co. 1 del DPR 100/98 in materia di liquidazioni periodiche IVA.</p> <p>La norma novellata prevede che anche l'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione può essere computata in detrazione entro il termine previsto per la liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione.</p> <p>La nuova disposizione non si applica per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.</p>

* * *

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario in merito.

Cordiali saluti.

Studio Zambello

(Giuseppe Zambello)